



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO “BASTIANO GENOVESE”

VIA IMMACOLATA, 278 - 98051 – BARCELLONA P.G. (ME). TEL. 090.9797427 – Cod. MEIC827004
Email: meic827004@istruzione.it - Sito internet: www.icbgenovese.edu.it – pec: meic827004@pec.istruzione.it

Alle Famiglie e Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
I.C. B. GENOVESE
Al Sito

Circolare n. 9

Barcellona 11/09/2025

Oggetto: Indicazioni e obblighi su telefoni cellulari e dispositivi elettronici di comunicazione durante l'orario di lezione.

In merito dell'argomento in oggetto, si rinnovano alle diverse componenti della comunità scolastica, le seguenti informazioni e raccomandazioni:

Richiamando la Nota MIM 5274 dell'11/07/2024- Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione, la circolare MIM del 19/12/2022 “ Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”, la Direttiva M.P.I. del 15/03/2007, prot. n. 30 (linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici- con finalità difformi rispetto a quanto previsto e consentito- durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti) e la Direttiva M.P.I. del 30/11/2007 (linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche) si rammenta che:

dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);*
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).*

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate dal Regolamento d'Istituto, di cui i genitori/tutori prendono atto al momento dell'iscrizione e del Patto Educativo di Corresponsabilità, documenti fondanti nell'ambito della sua autonomia scolastica.

Il divieto di cui sopra risponde, quindi, ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici oltre a rappresentare un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni e una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente, si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a favorire l'adozione di buone prassi. Si richiamano, pertanto, le sanzioni previste dal Regolamento dell'I.C. B. Genovese, all'art. 19 che definisce e precisa le sanzioni disciplinari che si ispirano al criterio di proporzionalità, ivi compresa la misura del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Si ricorda, da ultimo, ma non per livello di importanza, che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o varie tipologie di chat e canali/piattaforme – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe che possono essere irrogate dall'Autorità Garante della Privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.

Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali, può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale. (Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 –D.Lgs 101/2018 e dell'art. 10 del Codice Civile).

A coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, i cellulari e/o dispositivi elettronici per uso difforme rispetto agli obiettivi didattici, la Scuola è tenuta a erogare le sanzioni previste dal Regolamento e ispirate al criterio della gradualità.

È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso dell'Istituzione e del docente in servizio, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "*cittadinanza digitale*" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Si precisa che l'autorizzazione all'uso di tablet privati e della scuola (rigorosamente offline), finalizzato ad accedere alle sezioni elettroniche dei libri di testi e ai materiali contenuti in specifici software didattici, è strettamente connessa all'esigenza di tutelare il benessere degli alunni, evitando il carico eccessivo dei volumi cartacei in adozione ed uso.

I Sigg. docenti avranno dunque cura di far depositare i cellulari degli alunni sulla cattedra o in apposito contenitore sia durante le lezioni sia, come avviene per gli Esami di Stato e per i Pubblici Concorsi, durante le verifiche in classe.

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti a scuola.

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti responsabili dei plessi staccati che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

Si precisa, inoltre, che i docenti sono autorizzati all'uso di dispositivi elettronici privati o della scuola, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e usuali connessi alla compilazione e consultazione del registro elettronico e del portale di servizio Argo.

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Canale

irma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2 D.lgs 39/1993

